

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI
FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE
COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN
PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO**

Valido dal 29 marzo 2022

**Allegato A alla deliberazione 8 febbraio 2018 modificato ed integrato con la
deliberazione 135/2022/R/com**

| | |
|--|----------|
| DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO..... | 1 |
| TITOLO I..... | 4 |
| DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 Definizioni..... | 4 |
| Articolo 2 Oggetto | 5 |
| Articolo 3 Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo..... | 5 |
| TITOLO II..... | 5 |
| AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE | 5 |
| Articolo 4 Richiesta di aggiornamento del RCU..... | 5 |
| Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU..... | 6 |
| Articolo 6 Aggiornamento del RCU..... | 6 |
| TITOLO III..... | 7 |
| PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE..... | 7 |
| Articolo 7 Richiesta di switching | 7 |
| Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching .. | 7 |
| Articolo 9 Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico | 8 |
| Articolo 10 Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico..... | 8 |
| Articolo 11 Revoca della richiesta di switching..... | 9 |
| Articolo 12 Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di riconsegna precedentemente servito nel servizio di default di distribuzione | 9 |

| | |
|--|-------------------|
| | Allegato A |
| Articolo 13 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU..... | 10 |
| TITOLO IV | 10 |
| OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER CAMBIO FORNITORE | 10 |
| Articolo 14 Obblighi informativi dell'impresa di distribuzione..... | 10 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIVG, al TIMG, al TISG, alla deliberazione n.138/04, all'allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, nonché le seguenti definizioni:

- **switching** è:
 - a) la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo;
 - b) l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato;
- **data di switching** è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching*, coincidente con il primo giorno del mese e coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale;
- **dati identificativi del cliente finale** sono:
 - a) codice fiscale o partita iva;
 - b) nome e cognome o ragione sociale;
 - c) indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo della sede legale;
 - d) indirizzo di esazione;
- **codice pratica switching** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **nuova controparte commerciale** è il soggetto che, in qualità di parte venditrice, conclude un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto parte venditrice del contratto di fornitura in essere col cliente finale al momento in cui quest'ultimo conclude un nuovo contratto;
- **richiedente**: è il richiedente della richiesta di *switching* di cui al comma 7.1 del presente Allegato.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato disciplina le modalità e le tempistiche con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica, mediante l'attribuzione dei necessari diritti di prelievo presso una rete di distribuzione, a un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo sulla predetta rete.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente Allegato definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese di distribuzione;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo

- 3.1 La nuova controparte commerciale adempie alle disposizioni del presente provvedimento nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta commerciale in materia di diritto di ripensamento.
- 3.2 Qualora il punto di riconsegna oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia già presente nel contratto di distribuzione dell'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.
- 3.3 Qualora il punto di riconsegna oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia presente nel contratto di distribuzione di un utente della distribuzione diverso da quello associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e successivi.

TITOLO II

AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE

Articolo 4

Richiesta di aggiornamento del RCU

- 4.1 Nei casi di cui al comma 3.2, l'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale presenta al SII la richiesta di aggiornamento del RCU.

Allegato A

- 4.2 La richiesta di cui al precedente comma 4.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il PDR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di decorrenza del nuovo contratto;
 - d) i dati identificativi della nuova controparte commerciale.

Articolo 5

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di riconsegna sia attivo;
 - b) la nuova controparte commerciale non sia già associata nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 4.2, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, all'impresa di distribuzione, all'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di riconsegna oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 4.2, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica della richiesta.
- 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica all'utente della distribuzione richiedente.

Articolo 6

Aggiornamento del RCU

- 6.1 Nei casi di cui al comma 5.2 il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di aggiornamento, e ne dà notifica all'utente della distribuzione richiedente, alla nuova controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale, entro il termine di cui al medesimo comma 5.2.

TITOLO III

PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE

Articolo 7

Richiesta di switching

- 7.1 Nei casi di cui al comma 3.3, l'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII la richiesta di *switching*.
- 7.2 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di *switching*.
- 7.3 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il PDR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale;
 - c) i dati identificativi dell'utente del bilanciamento associato al PDR;
 - d) la data di *switching*;
 - e) l'eventuale volontà di riservarsi la facoltà di revocare la richiesta;
 - f) i dati identificativi della controparte commerciale;
 - g) i dati identificativi dell'impresa che eroga servizi energetici se presente;
 - h) la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito, ai sensi dell'articolo 39bis del TIVG o dell'articolo 22 della deliberazione 252/2017/R/com;
 - i) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.

Articolo 8

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching

- 8.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di riconsegna sia attivo;
 - b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 7.3, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
 - d) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 7.2;
 - e) la sussistenza del contratto di distribuzione e della possibilità di operare sull'impianto di distribuzione cui è allacciato il punto di riconsegna oggetto

Allegato A

della richiesta sulla base delle informazioni fornite dall'impresa di distribuzione.

- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, all'impresa di distribuzione, all'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di riconsegna oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 7.3, lettere a), b), d) ed e);
 - b) il codice pratica di *switching*.
- 8.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 9

Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 9.1 Nei casi in cui il cliente finale eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione della richiesta di *switching* di cui al comma 7.1 l'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a notificare al SII la revoca della richiesta di *switching* per esercizio del diritto di ripensamento. La revoca deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il PDR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) il codice pratica di *switching*.

Articolo 10

Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 10.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca di cui al comma 9.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente ad una richiesta effettuata da quel soggetto;
 - b) la revoca sia pervenuta entro il termine di cui al comma 7.2.
- 10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 10.1 il SII comunica al richiedente, all'impresa di distribuzione, all'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 10.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 11

Revoca della richiesta di switching

- 11.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nel caso in cui l'utente della distribuzione abbia manifestato l'intenzione di riservarsi la facoltà di revocare la richiesta di *switching* di cui al comma 7.3 lettera e), l'impresa di distribuzione, trasmette al SII le informazioni di cui alla lettera c) del comma 8.1 del TIMG.
- 11.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 11.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 8.1 del TIMG.
- 11.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 11.2, l'utente della distribuzione, nel caso in cui decida di esercitare la facoltà di revoca, notifica al SII tale revoca, contenente il codice pratica di *switching*.
- 11.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 11.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente;
 - b) la richiesta sia pervenuta entro il termine di cui al comma 11.3.
- 11.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, alla nuova controparte commerciale, all'impresa di distribuzione, all'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 11.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 12

Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di riconsegna precedentemente servito nel servizio di default di distribuzione

- 12.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nei casi di cui al comma 39bis.1 lettere a), b) e c) del TIVG, l'impresa di distribuzione trasmette al SII le informazioni di cui al comma 39ter.1 lettera b) del TIVG.
- 12.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 12.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 39ter.1 del TIVG.
- 12.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 12.2, il richiedente può notificare al SII la revoca della richiesta di *switching*, indicando il codice pratica di *switching*.
- 12.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di revoca di cui al comma 12.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:

Allegato A

- a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente;
 - b) la richiesta si pervenuta entro il termine di cui al comma 12.3.
- 12.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, all'impresa di distribuzione e all'utente della distribuzione preesistente la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 12.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 13

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 13.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 7.3, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di *switching*.

TITOLO IV

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER CAMBIO FORNITORE

Articolo 14

Obblighi informativi dell'impresa di distribuzione

- 14.1 A seguito delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 5.2 e 8.2, nonché delle eventuali comunicazioni di cui ai commi 10.2, 11.5 e 12.5, l'impresa di distribuzione adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com, indicando il codice pratica.